



COMUNE DI PISA

| | |
|--|-----------------------|
| TIPO ATTO <i>PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD</i> | |
| N. atto DN-19 / 790 | del 19/08/2014 |
| Codice identificativo 1047439 | |

| |
|---|
| PROPONENTE <i>Area Sviluppo Territorio</i> |
|---|

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | M034 - AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI BAR/RISTORO PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE DENOMINATO "BAGNO ZARA". |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Istruttoria Procedimento | <i>CHELI ALESSANDRO</i> |
| Posizione Organizzativa responsabile | <i>RICOVERI GABRIELE</i> |
| Dirigente della Direzione | <i>GRASSO ANTONIO</i> |

Oggetto: M034 - Autorizzazione alla gestione dell'attività di bar/ristoro presso lo stabilimento balneare denominato "Bagno Zara".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

-Vista la normativa statale e regionale di riferimento ed in particolare il quadro normativo successivo alla Legge Costituzionale 3/2001, in base al quale il Comune risulta titolare delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;

-Viste le determinazioni DN-19 n.467 del 31.05.2013 e DN-19 n.89 del 04.02.2013 con le quali viene, tra l'altro, rispettivamente confermato al sottoscritto l'incarico della Posizione Organizzativa "Ufficio Stime, Espropri e Demanio Marittimo", e conferita delega per la sottoscrizione di provvedimenti e contratti anche a rilevanza esterna;

-Vista la domanda presentata mediante mod. D6 in data 20.06.2014 dal Sig. Giuliani Alessandro in qualità di legale rappresentante della società "Bagno Zara di Giuliani Ruffo Sergio di Giuliani Alessandro & C.", con sede in Marina di Pisa (PI), via Litoranea n° 24, codice fiscale 01439730506, titolare della concessione demaniale marittima rep. 55204 fasc. 94 del 29.09.2009, e dalla Sig.ra Lavoratori Monica nata a Livorno il 03.03.1964, in qualità di legale rappresentante della società denominata "Diamante S.n.c." con sede in Livorno, via Delle Bandiere n° 16, codice fiscale 01456520491, intesa ad ottenere l'autorizzazione a far gestire a quest'ultima, dal 01.06.2014 al 30.09.2014, l'attività di bar/ristoro presso lo stabilimento balneare denominato "Bagno Zara" a Marina di Pisa;

-Vista la richiesta di comunicazione ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni inviata alla Prefettura di Pisa tramite Posta Elettronica Certificata in data 25 giugno 2014 prot. n. 42132;

-Preso atto che, decorso il termine di cui al 4° comma, primo periodo, dell'art.88 del citato D.Lgs. 159/2011, non risulta pervenuta da parte della Prefettura di Pisa alcuna comunicazione al riguardo;

-Visti il 3° comma dell'art.92 del medesimo D.Lgs. 159/2011 ed il punto 6) della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(6) dell'8 febbraio 2013, in relazione ai quali le Amministrazioni interessate sono tenute, nel caso di superamento del suddetto termine, alla stipula del contratto o al rilascio del provvedimento richiesto, sotto condizione risolutiva e salvo revoca in caso di emanazione di comunicazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura;

-Visto l'articolo 45 bis del Codice della Navigazione, modificato dalla L. n. 88/2001;

-Visto l'art. 5 lettera e) del Piano di Utilizzo degli Arenili e 17 del Regolamento Comunale per la gestione del Demanio Marittimo;

-Vista la ricevuta del versamento relativo ai diritti di istruttoria previsti dall'art.19 del regolamento comunale per la gestione del Demanio Marittimo, effettuato in data 04.06.2014 presso la Tesoreria del Comune di Pisa;

D E T E R M I N A

-di autorizzare la società “Bagno Zara di Giuliani Ruffo Sergio di Giuliani Alessandro & C.”, intestataria della concessione demaniale marittima rep. 55204 fasc. 94 del 29.09.2009, a far gestire fino al 30.09.2014 alla società “Diamante S.n.c.”, l'attività di bar/ristoro presso lo stabilimento balneare denominato “Bagno Zara” posto in loc. Marina di Pisa;

Rimane inteso che il titolare della concessione demaniale marittima continua a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dal relativo titolo concessorio;

La presente autorizzazione è rilasciata unicamente ai fini demaniali e non esonera il gestore dal richiedere ulteriori autorizzazioni previste dalle normative vigenti;

La presente autorizzazione è rilasciata, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, sotto condizione risolutiva e sarà immediatamente revocata in caso di emanazione di comunicazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura di Pisa;

-di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio SUAP – Attività Produttive.

IL FUNZIONARIO
geom. Gabriele Ricoveri

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.